

Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43

- Art. 1 modifica all'articolo 2 del DPRReg 43/2014
- Art. 2 modifica all'articolo 3 del DPRReg 43/2014
- Art. 3 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 43/2014
- Art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 43/2014
- Art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 43/2014
- Art. 6 modifica all'articolo 9 del DPRReg 43/2014
- Art. 7 modifica all'articolo 10 del DPRReg 43/2014
- Art. 8 modifica all'articolo 12 del DPRReg 43/2014
- Art. 9 modifiche all'articolo 14 del DPRReg 43/2014
- Art. 10 modifica all'articolo 20 del DPRReg 43/2014
- Art. 11 modifica all'articolo 30 del DPRReg 43/2014
- Art. 12 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 43/2014
- Art. 13 sostituzione dell'allegato B al DPRReg 43/2014
- Art. 14 aggiunta dell'allegato B bis) al DPRReg 43/2014
- Art. 15 sostituzione dell'allegato C al DPRReg 43/2014
- Art. 16 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPRReg 43/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 43/2014) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.>>.

art. 2 modifica all'articolo 3 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In deroga al comma 1, gli incentivi a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono cumulabili con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa. >>.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 43/2014

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole: <<A e B>> sono sostituite dalle seguenti: <<A, B e B bis>>;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 43/2014

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del punto 1.1 del numero 1 della lettera a) del comma 2 dopo la parola <<vendita>> sono inserite le seguenti: <<di beni e di fornitura di servizi>>.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 43/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis Gli incentivi a copertura delle spese di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4 quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività

diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B bis.>>.

c) al comma 5 dopo le parole: <<all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013>> e dopo le parole: <<a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<o del regolamento (UE) n. 1408/2013>>.

d) al comma 6 le parole: <<(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'articolo 26 di detto regolamento comunitario>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'articolo 18 di detto regolamento>>.

e) al comma 7 le parole: <<(CE) 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti:<< (UE) n. 651/2014 >> e la parola: <<comunitario>> è sostituita dalle parole: <<dell'Unione europea>>.

art. 6 modifica all'articolo 9 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le spese di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.>>.

art. 7 modifica all'articolo 10 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<< 1 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a:

- a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7;
- b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7.>>

art. 8 modifica all'articolo 12 del DPRReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: <<sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA>> sono soppresse.

art. 9 modifiche all'articolo 14 del DPRReg 43/2014

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<presentazione della domanda,>> sono aggiunte le seguenti: <<riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,>>.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con

deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio>>.

art. 10 modifica all'articolo 20 del DPRReg 43/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 è inserito il seguente:

<<7 bis. Le spese di cui all'articolo 7, comma 2 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.>>.

art. 11 modifica all'articolo 30 del DPRReg 43/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: <<44, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<58, paragrafo 4, e dell'articolo 59 del regolamento (UE) 651/2014 >>.

art. 12 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 43/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 13 sostituzione dell'allegato B al DPRReg 43/2014

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 14 aggiunta dell'allegato B bis) al DPRReg 43/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è aggiunto l'allegato B bis di cui all'allegato C al presente regolamento.

art. 15 sostituzione dell'allegato C al DPRReg 43/2014

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 43/2014 è sostituito dall'allegato D al presente regolamento.

art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPRReg 43/2014

<<Allegato A)
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 3)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.>>.

Sostituzione dell'allegato B al DPREg 43/2014

<<ALLEGATO B
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 6 e 7)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:
 - a) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Aggiunta dell'allegato B bis al DPREg 43/2014

<<Allegato B bis)
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:

a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Allegato D
(riferito all'articolo 15)

Sostituzione dell'allegato C al DPREg 43/2014

<<ALLEGATO C
(riferito all'art. 13, comma 1)
Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio/range
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	0-10
b	Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇒ superiore al 48%: 0 punti ⇒ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇒ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇒ pari o minore del 40%: 5 punti
c	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	0-10
d	Impresa femminile e/o giovanile	0 oppure 3
d bis	Iniziativa di introduzione della certificazione di qualità riferiti a sistemi di gestione ambientali	0 oppure 2
e	Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto	0 – 10
f	Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva	0 – 15
g	Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell'impresa	0 – 15
h	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)	⇒ 2 iniziative: 1 punto ⇒ 3 iniziative: 2 punti ⇒ 4 iniziative: 3 punti ⇒ 5 iniziative: 4 punti

VISTO: IL PRESIDENTE